

DLPIANI-4-2019

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G. PER MODIFICA SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO SPECIALE N.3 – FORTE E OASI DI SAN FELICE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05/06/2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04/08/2009;
- l'allegato 1B - Progetti Speciali e Progetti Norma alla Variante Generale al P.R.G. contiene specifiche schede tecniche che disciplinano gli interventi in particolari ambiti del Comune di Chioggia, tra i quali l'area del Forte e dell'oasi di S. Felice;
- il Ministero della Difesa, anche in considerazione della riorganizzazione delle Forze Armate attualmente in corso, considera di primaria importanza la migliore utilizzazione/gestione economica delle infrastrutture militari, da realizzare attraverso attività di razionalizzazione della presenza militare e di valorizzazione mediante l'attribuzione di destinazioni urbanistiche agli immobili non più necessari agli usi militari, in tutto o in parte;
- il Comune di Chioggia, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l'Agenzia del Demanio, sono riusciti nel non facile obiettivo di stipulare un innovativo Protocollo d'Intesa denominato "Razionalizzazione e Valorizzazione di Immobili Militari presenti del Territorio Comunale", sottoscritto in data 18 gennaio 2018;
- detto Protocollo d'Intesa prevede un processo di razionalizzazione, riqualificazione, riuso e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico del Forte San Felice all'interno del quale il Comune di Chioggia si impegna a porre in essere tutte le attività di propria competenza per la valorizzazione urbanistica dell'area anche attivando forme semplificate di variazione dello strumento urbanistico generale presente nel territorio comunale;
- il Forte San Felice a Chioggia costituisce un monumento di valore storico, architettonico e paesaggistico inestimabile che fin dalla sua edificazione della struttura urbana della città connota tutto il "landscape" della bocca di porto meridionale della laguna di Venezia;

RICHIAMATO l'art. 48 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" comma 1 secondo cui *"il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni"*;

RICHIAMATO l'art.58 della L. n.133/2008 che prevede per gli immobili di proprietà dello Stato, qualora inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, ne determina la disponibilità e la possibilità

di procedere in Variante al P.R.G.;

RICHIAMATA altresì, la Legge Regionale n.11 del 2010, art. 35, comma 2, che in adeguamento alla citata norma dello stato, ha previsto che, ad integrazione del citato art. 48 della L.R. 11/2004, la eventuale Variante urbanistica per i comuni non dotati di PAT, come Chioggia, segua la procedura dell'art. 50, commi da 4 a 8, della L.R. n.61 del 27/06/1985 "*Norme per l'assetto e l'uso del territorio*" ovvero ai sensi dei commi da 9 a 14 per i casi relativi a zone agricole o per aumenti volumetrici superiori al 10% dell'esistente;

VISTO che la Variante in argomento prevede unicamente un aumento delle destinazioni d'uso ammesse nel compendio immobiliare di Forte San Felice e che, pertanto, debba essere applicata la procedura ai sensi sia dell'articolo 50, commi da 4 a 8 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*Norme per l'assetto e l'uso del territorio*";

PRESO ATTO che l'art.58 comma 2 della Legge 6 agosto 2008 n.133 prevede che tali Varianti al P.R.G. non siano soggette a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che il compendio misura complessivamente una superficie di mq.174.043, catastalmente identificato al fg.25, mappali A, 108/Parte, 9;

PRESO ATTO che il bene è in uso governativo al Ministero della Difesa che ha partecipato alla collaborazione che ha portato alla sottoscrizione del citato Protocollo d'Intesa;

PRESO ATTO altresì che uno degli aspetti principali del citato Protocollo d'Intesa è che il Ministero della Difesa ha espresso la volontà di valorizzare il bene, anche mediante Variante Urbanistica;

RITENUTO che la procedura di variante più opportuna, sia quella definita dalla Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.11, dalla Legge 23 novembre 2001, n.410 e dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, ss.mm.ii. che consente di garantire tutti i passaggi fondamentali nel tempo più rapido possibile;

PRESO ATTO che tale procedura prevede l'inserimento del compendio all'interno del Piano Comunale delle Alienazioni e Valorizzazioni e, di conseguenza, che sia opportuno integrare il Piano approvato con D.C.C. n.49 del 23/04/2019;

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa è sottoscritto anche dal M.I.T. e che l'organo periferico Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia collabora attivamente nelle attività di recupero e valorizzazione del forte, anche per gli impegni assunti per le opere di mitigazione del M.O.S.E.;

VISTO che in tale collaborazione è risultato opportuno utilizzare le analisi predisposte dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e C.V.N., per una maggiore efficienza dell'Amministrazione Pubblica;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione e costituita da:

- Elaborati di analisi:

Mappa catastale dell'area di intervento e planimetria storica del Forte;

Inquadramento: Rilievo planimetrico del Forte San Felice;

Pianificazione Territoriale, Tutela ambientale e Paesaggistica, PALAV;

Stato di Fatto: Planimetrie e Documentazione attestante lo Stato di Fatto;

- Relazione tecnica;

- Scheda tecnica attuativa vigente Progetto Speciale n. 3 – San Felice;

- Scheda tecnica attuativa variante Progetto Speciale n. 3 – San Felice;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- l'art. 3Bis del D.L. n.351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni nella Legge del 23 novembre 2001, n. 410 e s.m.i.;
- l'art.58 della Legge n.133 del 6 agosto 2008 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

PRESO ATTO che per l'attività in questione, non è prevista alcuna vendita o introito economico e che pertanto non vi è nessuna incidenza sulla programmazione finanziaria sia in entrata che in uscita;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non determina alcun riflesso economico sul bilancio comunale;

RITENUTO pertanto di procedere alla valorizzazione del compendio del Forte di S. Felice mediante l'adozione della variante urbanistica al P.R.G. relativa alla modifica della Scheda Tecnica del P.S. n.3 – San Felice;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI INTEGRARE il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni con il compendio del Forte S. Felice per la valorizzazione oggetto della presente variante urbanistica con la superficie e l'individuazione catastale indicata in premessa;

DI ADOTTARE la variante urbanistica al P.R.G. inerente la modifica della Scheda Tecnica del P.S. n.3 – San Felice ai sensi del comma 2[^] dell'art.35 della L.R. 16 febbraio 2010 n.11 con le procedure dell'art.50 commi da 4 a 8 della L.R 27 giugno 1985 n. 61 s.m.i., costituita dalla documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione:

- Elaborati di analisi:

Mappa catastale dell'area di intervento e planimetria storica del Forte;

Inquadramento: Rilievo planimetrico del Forte San Felice;

Pianificazione Territoriale, Tutela ambientale e Paesaggistica, PALAV;

Stato di Fatto: Planimetrie e Documentazione attestante lo Stato di Fatto;

- Relazione tecnica;

- Scheda tecnica attuativa vigente Progetto Speciale n. 3 – San Felice;

- Scheda tecnica attuativa variante Progetto Speciale n. 3 – San Felice;

DI ASSolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili".